

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 10 settembre 2021 ha stipulato con l'Intermediario resistente un contratto di finanziamento dell'importo di 10.000,00 euro, da restituire in 72 rate mensili dell'importo di 180,50 euro ciascuna; ii.) il contratto reca un TAEG del 6,47% e al finanziamento è abbinata una polizza CPI la cui natura è pacificamente facoltativa; iii.) dalla lettura del contratto non è chiaro comprendere quali siano i costi che compongono il TAN e il TAEG atteso che la polizza assicurativa CPI non è finanziata e, quindi, non rientra nel TAN; iv.) il SECCI indica chiaramente l'assenza di ogni altro costo dovuto al finanziamento mentre dal piano di ammortamento allegato al contratto risultano applicati interessi passivi pari a 2.031,20 euro; v.) tale informazione è stata celata in fase precontrattuale posto che il SECCI non indicava alcun costo, onere ed interesse; vi.) in risposta al reclamo l'Intermediario ha rifiutato ogni richiesta risarcitoria appellandosi ad un *bug* informatico che non avrebbe permesso al consumatore di ottenere una chiara informazione in merito al reale ammontare degli interessi pattuiti; vii.) tale comportamento è censurabile ai sensi degli artt. 117, comma 7 e 125 *bis*, commi 6 e 7 t.u.b.; viii.) il comportamento dell'Intermediario risulta inoltre contrario alle norme sulla trasparenza bancaria; ix.) è dovuto un ulteriore pagamento per mille euro a titolo di spese di assistenza legale.

Parte resistente eccepisce che: i.) nel mese di settembre 2021, il ricorrente ha sottoscritto un prestito personale per un importo finanziato pari a 10.000 euro, con TAN e TAEG pari, rispettivamente, a 6,28% e a 6,47%, con un piano di rimborso predefinito; ii.) il finanziamento è stato estinto in data 22 luglio 2024; iii.) a mente delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia il finanziatore è tenuto fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato; iv.) nello specifico: il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione [...], il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un "esempio rappresentativo" che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso (capo 4.2.2); v.) nessun riferimento viene fatto in merito alla necessità di indicare, in termini di importo, gli interessi

applicati al finanziamento; vi.) nel caso di specie il dettato normativo è stato rispettato tramite l'indicazione di: ITC (pari a diecimila euro), durata del finanziamento (72 mesi), TAN (pari a 6,28%), TAEG (pari al 6,47%), ITD (pari a 12.996,00 euro), un esempio rappresentativo con indicazione delle voci che concorrono alla composizione del TAEG; vii.) l'onerosità del contratto è desumibile dall'elenco di tutte le voci di costo che concorrono al calcolo del TAEG, il cui valore è appunto indicato in percentuale ben diversa dallo zero; viii.) in ogni caso il valore in euro degli interessi è desumibile dalla differenza tra l'ITD e ITC; ix.) la mancata valorizzazione del campo relativo al valore, in termini numerici, degli interessi applicati al finanziamento non implica il mancato rispetto del dettato normativo in termini di trasparenza né, tantomeno, che non fossero dovuti interessi; x.) il CTC, peraltro, dev'essere espresso in percentuale e non in termini di importo; xi.) il TAEG è correttamente calcolato e ben rappresentato; xii.) il fatto che gli interessi applicati siano stati correttamente inclusi all'interno del calcolo del TAEG fa venire meno la lamentata violazione dell'art. 125 *bis*, commi 6 e 7, t.u.b.; xiii.) del pari infondata è la lamentata violazione dell'art. 117 t.u.b.; xiv.) il tasso d'interesse è correttamente indicato e nella definizione di «ogni altro prezzo» non sono ricompresi gli interessi applicati proprio perché già inclusi nel tasso d'interesse; xv.) non sono dovute le spese legali per l'assistenza difensiva stante la non necessità dell'assistenza legale per adire l'Arbitro.

Sul presupposto che nel SECCI fornito in fase precontrattuale non sarebbero stati indicati gli interessi da corrispondere, parte ricorrente chiede la restituzione degli interessi versati nonché degli interessi moratori sulle rate corrisposte con ritardo con riferimento ad un contratto di finanziamento anticipatamente estinto.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la non corretta indicazione degli interessi dovuti in relazione ad un contratto di credito al consumo.

2. – Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 10 settembre 2021. Il ricorrente lamenta che nel modulo SECCI fornitogli in fase precontrattuale non fossero indicati gli interessi dovuti. Tanto avrebbe condotto all'anticipata estinzione del rapporto nel mese di luglio del 2024.

3. – Parte ricorrente sostiene di aver versato complessivi 11.828,50 euro. Nel dettaglio: 4.119,00 euro per quota capitale relativa alle trentatré rate versate; 1.394,40 euro dovuti alla quota parte della polizza CPI facoltativa abbinata; 6.314,20 euro in sede di estinzione anticipata.

4. – Stante la mancata indicazione degli interessi nel SECCI parte ricorrente chiede la restituzione di: 1.394,40 euro (pari agli interessi versati fino all'estinzione anticipata) e 72,12 euro (pari agli interessi moratori pagati per il ritardo nel pagamento delle rate). Chiede inoltre le spese di assistenza legale.

5. – Il ricorso non merita di essere accolto.

6. – Non risulta fondata, in particolare, la doglianza relativa ad una presunta violazione dell'art. 125, commi 6 e 7 t.u.b. Tali disposizioni, infatti, comminano la sanzione della nullità nell'ipotesi in cui il TAEG non rappresenti in maniera corretta i costi a carico del consumatore. Esse, pertanto, non vengono in rilievo nel caso di specie dal momento che il contratto oggetto di scrutinio reca l'indicazione sia del TAEG sia del TAN. Dall'indicazione di tale ultimo tasso, inoltre, deriva il rispetto del precetto normativo dettato dall'art. 117, comma 4, t.u.b.

7. – Sotto differente profilo mette conto scrutinare se le clausole del contratto oggetto di scrutinio ottemperino al disposto dell'art. 125 *bis*, comma 1, t.u.b. a mente del quale: «I contratti di credito [...] contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. [...]». Con particolare riferimento alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, si evidenzia che la Sez. VII, paragrafo 4.2.2.1 prescrive: «Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni: [...]; c) l'importo totale del credito; [...]; f) il tasso di interesse, le

condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. [...]; g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore [...]; h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate [...]; i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito [...].

7.1. – Ne viene che le richiamate Disposizioni impongono di indicare l'ITC, il tasso di interesse (il TAN), il TAEG e tutte le spese derivanti dal contratto di credito. Si tratta di elementi presenti nel contratto oggetto di scrutinio nel quale, inoltre, l'importo degli interessi poteva essere computato mediante un calcolo aritmetico. Il contratto prevede infatti che l'ITD ammonti a 12.996,00 euro sì che sottraendo a tale importo il capitale (pari a 10.000,00 euro) e l'unica voce di costo prevista dal contratto (ossia l'assicurazione sul prestito, avente natura pacificamente facoltativa, di importo pari a 964,80 euro) si ottiene l'esatto ammontare degli interessi dovuti pari a 2.031,20 euro.

8. – Nel caso di specie, pertanto, la mancata indicazione dell'importo degli interessi dovuti non appare idonea a fondare la domanda risarcitoria. È da respingere, del pari, la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese di assistenza legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE